

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 18 aprile 2011 (04.05) (OR. en)

8694/11 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2010/0392 (NLE)

PECHE 94

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
N. prop. Comm.:	5213/11 PECHE 6 - COM(2010) 807 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela alla zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana - Consultazione del Parlamento europeo

Si trasmette qui di seguito per le delegazioni una dichiarazione della Commissione da iscrivere a verbale del Consiglio.

8694/11 ADD 1 sir/FRA/fb/T 1 DG B III IT

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE DA ISCRIVERE A VERBALE DEL CONSIGLIO

oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela alla zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana COM(2010) 807 definitivo – 2010/392/NLE

La Commissione rammenta che la sua proposta ha per oggetto e scopo il rilascio di un'autorizzazione d'accesso internazionale, destinata ai pescherecci venezuelani operanti in acque UE al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana, sotto forma di dichiarazione di consenso del Consiglio che, in conformità con la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, avrebbe effetti giuridici in base al diritto internazionale.

Lo strumento internazionale proposto non è circoscritto alla concessione di possibilità di pesca a navi straniere, ma è destinato piuttosto a fornire una base internazionale per subordinare l'acceso ad una contropartita (ad esempio, l'obbligo di sbarcare una determinata quota di catture nella Guyana francese) e per imporre alla navi in questione una serie di misure di conservazione e controllo (ad esempio, obblighi in materia di attrezzi da pesca specifici, giornale di bordo e presenza di osservatori a bordo). Un accordo internazionale contenente tali elementi dovrebbe essere concluso sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, cioè nell'ambito della procedura di approvazione. Di conseguenza, deve essere questa la base giuridica per l'adozione della dichiarazione di consenso del Consiglio proposta. Ne deriva che una decisione del Consiglio adottata sulla base dell'articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), del TFUE non è compatibile con le pertinenti disposizioni del trattato.

Inoltre, la Commissione non può condividere le modifiche redazionali conseguentemente apportate dal Consiglio, in quanto esse intendono limitare il campo di applicazione dello strumento internazionale previsto si limiti ad una concessione di opportunità di pesca, laddove invece l'effetto ripromesso è concedere l'accesso alle acque UE e imporre condizioni che travalicano il concetto di opportunità di pesca.

In presenza di tali circostanze, la Commissione si riserva il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso previsti dal trattato.